

## Una gogna da evitare per gli indagati

di **Domenico Ciruzzi**  
segue a pagina 7

**L**a gente ha il diritto di sapere". E' questa l'affermazione - ingannevole ed in linea con l'ancor più stupi-

do slogan "intercettateci tutti" - sovente utilizzata per giustificare lo scempio delle migliaia di trascrizioni di intercettazioni telefoniche gettate in pasto all'opinione pubblica. La gente ha diritto

di sapere, è vero; ma il diritto alla conoscenza - perché sia effettivo - necessità di due pre-condizioni imprescindibili: la pluralità delle fonti informative ed il rispetto delle regole di acquisizione della notizia.

## BASTA CON LA RETORICA DEL BAVAGLIO

# Intercettazioni, gogna da evitare per gli indagati

### NON SOLO VANNO TUTELATI D'ALEMA E LUPI, VA RIDATA EQUITÀ AL PROCESSO

di **Domenico Ciruzzi\***  
segue dalla prima

**L**a pubblicazione di stralci di intercettazioni telefoniche viola entrambe le pre-condizioni citate, atteso che privilegia esclusivamente una fonte informativa (quella accusatoria) ed è effettuata in palese violazione delle norme del codice di rito. In questi anni, la violazione del segreto d'indagine, divenuta ormai avvilente consuetudine, rischia di produrre paralleli effetti devastanti, sia sul piano strettamente processuale e sia sotto il profilo politico-sociale: gli elementi raccolti utilizzando le tecniche invasive (intercettazioni, perquisizioni, sequestri...) proprie del processo penale, "tecniche" che costituiscono un'eccezione alle garanzie di libertà del cittadino, e che la Carta Costituzionale "tollerava" in via residuale esclusivamente al fine di rinvenire elementi di reità per gravi fatti in danno della collettività, vengono contestualmente propalate dai media. Tale immediata

divulgazione produce gli stessi effetti devastanti di una sentenza definitiva in danno di un singolo indagato o di un intero ambiente familiare o sociale senza alcuna possibilità di contraddittorio e di preventiva verifica giurisdizio-

nale.

Nella prassi giudiziaria, il perfetto sinallagma Pm-cronista, può produrre, dunque, anche sorprendenti inversioni di ruoli e funzioni. Attraverso tali repentine inversioni di ruolo, il cronista, "utilizzando" i poteri eccezionali del Pm, a quest'ultimo riservati in via esclusiva e al cronista rigorosamente vietati, riporta sulla stampa fatti anche non penalmente rilevanti attinenti alla sfera privata delle persone, nonostante i molteplici divieti sia generali che specifici. Il meccanismo descritto non soltanto non viene confutato ma sembra essere addirittura teorizzato da giornalisti prestigiosi che hanno sostenuto perfino la necessità di violare le norme del codice penale al fine di smascherare il potente che infrange anche soltanto le regole comportamentali.

Sul punto - al fine di evitare ipocrisie che imperversano nel dibattito contemporaneo - occorre evidenziare come il divieto di pubblicare stralci di intercettazioni telefoniche debba valere non soltanto (come è ovvio che sia) per i soggetti non indagati ma ancor di più per i soggetti nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini. Ed invero, per entrambi (indagati e non indagati) vige il medesimo diritto alla privacy ed alla reputazione; per le conversazioni dei soggetti inda-

gati vi è, addirittura un quid pluris che impone il divieto di pubblicazione delle intercettazioni: la pubblicazione anzitempo di stralci di conversazioni produrrà effetti fuorvianti e mistificatori nella ricerca della verità processuale.

Pare in questa sede opportuno evidenziare, sia pure in sintesi, gli effetti accusatori devastanti e sovente

fuorvianti che producono le selezioni a senso unico di spezzoni di intercettazioni telefoniche propalate sui media i quali, a loro volta, compiono un'ulteriore selezione che privilegia i dati sensazionalistici e più "allarmanti", in ragione della specificità del linguaggio proprio dei media.

Tali selezioni di estrapolazioni di conversazioni intercettate, una

volta proparate ed ingigantite dai media, diventano per l'opinione pubblica e sovente per gli stessi soggetti processuali (testimoni, persone informate sui fatti, giudici del riesame...) improprie e fuorvianti "certezze legali privilegiate". Fin quando non si sarà compresa pienamente l'ontologica differenza tra la "pubblicità del processo", costituzionalmente protetta, ed il fuorviante principio della cosiddetta "trasparenza" invocato ed agitato dai media (e da chi processualmente i media usa), continueremo ad assistere impotenti a devastanti inquinamenti probatori, indotti dallo stesso circuito mediatico-giudiziario. La pubblicità del processo consiste nel consentire il "controllo" di ogni snodo processuale, rispettando il ruolo e le competenze di ciascuna parte in causa, avendo fiducia nel meccanismo delle deleghe di specifiche com-

petenze. In tal modo, il cronista eviterebbe il rischio di trasformarsi, da "cane da guardia" delle inchieste giudiziarie, in "cagnolino da salotto" delle Procure. E' opportuno precisare, al fine di evitare strumentali fraintendimenti, che non si auspica certamente l'oblio dell'informazione, a cui viceversa occorre sempre fornire adeguata protezione. Ciò che si evidenzia invece - e che dovrebbe essere la "stella polare" della riforma in itinere - è che tale trasparenza informativa deve prodursi rispettando le "regole eccezionali" e necessarie che blindano il processo penale come "percorso protetto" sia pure per un periodo di tempo contenuto, affinché venga prima almeno un minimo di contraddittorio, altrimenti vi sarà inevitabilmente "disinformazione". Una parte della storia giudiziaria degli ultimi decenni testimonia

che la riduzione delle garanzie e del controllo giurisdizionale in ragione delle emergenze succedutesi nel tempo - terrorismo, criminalità organizzata, criminalità politico-economica, immigrazione, dissenso sociale -, inficiando e stravolgendo le regole del giusto processo, causa sovente non soltanto indicibili ed ingiuste sofferenze per il singolo cittadino inquisito ma anche effetti mistificatori sul piano politico-sociale, inducendo la collettività a percepire false rappresentazioni della realtà. Trasparenza, dunque, ma nella sicurezza assoluta che tale delicatissimo percorso, che contempla metodi invasivi consentiti in via eccezionale esclusivamente all'autorità giudiziaria procedente, e non agli organi d'informazione, possa snodarsi senza inquinamenti di sorta.

\* vicepresidente dell'Unione Camere penali

